



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Servizi per la Ricerca

Ufficio Servizi Generali

CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 63 COMMA 2 LETT. C) PER FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

CODICE CIG 82912067A2

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di mascherine chirurgiche per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1.1 DEFINIZIONI

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Strutture CNR beneficiarie	Tutte le strutture e sedi qui elencate: Le Aree Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per gli Istituti presenti all'interno delle stesse (link https://www.cnr.it/it/aree-di-ricerca) Istituti le cui sedi/sezioni non sono presenti nelle Aree di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (link https://www.cnr.it/it/istituti)
Fornitore	Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il contratto impegnandosi ad eseguire il Contratto di Fornitura
Istituti, Aree della Ricerca, Sedi Secondarie, sedi di lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche	Luogo di consegna delle forniture
Buoni di approvvigionamento (BdA) (BdA)	Il documento inviato dal CNR con il quale affida l'approvvigionamento di un numero specifico di mascherine con indicazione della consegna in uno degli Istituti, Aree della Ricerca, Sedi Secondarie, sedi di lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Verbale della "Verifica di conformità"	Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dal CNR, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula del contratto e della corretta funzionalità dei dispositivi forniti.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di mascherine chirurgiche monouso ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o lacci, di tipo I o II, omologata alla EN 14683: 2019 EN ISO 10993. "Medical face masks - Requirements and test methods" e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), da parte dell'Istituto superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, da allegare alla Scheda Tecnica presentata in Offerta.

Per la procedura è previsto un unico lotto con consegna differenziata su tutto il territorio nazionale ove è presente una qualsiasi struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- a) mascherine chirurgiche monouso secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico, nello specifico
- Lotto 1 – Mascherine chirurgiche - € 2.160.000,00

Il concorrente, presentando offerta, si impegna a fornire le mascherine oggetto del lotto rispondenti alle *caratteristiche tecniche minime*, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l'utilizzo a cui sono destinati.

- b) **Servizi connessi**, cioè inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico:
 - consegna;
 - verifica di conformità;
 - garanzia per 24 mesi.

Le *caratteristiche tecniche minime*, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle mascherine offerte in sede in gara, **a pena di esclusione dalla gara.**

3 CARATTERISTICHE MINIME

3.1 LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE

- Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o lacci, **di tipo I o II**, omologata alla **EN 14683: 2019 EN ISO 10993**. "**Medical face masks - Requirements and test methods**" e dotata di **marcatura CE**, ovvero, in **alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia")**, da parte dell'Istituto superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, **da allegare alla**

Scheda Tecnica presentata in Offerta.

- L’offerta può prevedere un qualsiasi quantitativo di mascherine di tipo I o II la cui somma dia un totale minimo di n. 4.320.000 quattromilionitrecentovenimila.
- L’offerta deve prevedere l’invio di un numero pari a 2.160.000 mascherine secondo quanto disposto nell’articolo 4.1 e il successivo invio a discrezione del CNR entro 180 giorni dalla stipula della parte eccedente le 2.160.000 mascherine ed il totale della fornitura.

Le caratteristiche minime richieste, pena l’esclusione di ciascuna tipologia sono le seguenti:

- **Tipo I:** Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95
- **Tipo II:** Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

4 SERVIZI CONNESSI

4.1 CONSEGNA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, emette il Buoni di approvvigionamento (BdA), che rappresenta l’impegno di spesa che il CNR assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.

La fornitura sarà suddivisa in due tranche da 2.160.000 mascherine.

La prima tranche dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 15 giorni dalla stipula del contratto
- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 30 giorno dalla firma del contratto
- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 45 giorni dalla firma del contratto
- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 60 giorni dalla firma de contratto
- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 90 giorni dalla firma de contratto
- n° 360.000 (trecentosessantamila) mascherine entro 120 giorni dalla firma de contratto

Il CNR, come previsto nel disciplinare di gara, garantirà l’acquisto di n. 2.160.000 mascherine. La rimanente quantità di ulteriori 2.160.000 mascherine potrà essere acquisita a sola discrezione del CNR entro 180 dalla data di stipula del contratto.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare le mascherine presso la **Sede indicata nei buoni di approvvigionamento (BdA), compresa in quelle presenti alle seguenti pagine:**

- **Aree Ricerca** <https://www.cnr.it/it/aree-di-ricerca>)
- **Istituti le cui sedi/sezioni non sono presenti nelle Aree di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche** (link <https://www.cnr.it/it/istituti>),
- **Qualsiasi altre sede qui sopra non elencata ma compresa nel territorio italiano alla data dell’emissione dei buoni di approvvigionamento (BdA)** entro le tempistiche dichiarate in Offerta, pena l’applicazione delle penali previste. Le

attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutte le mascherine dovranno essere confezionate in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Qualora il destinatario non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura, da parte del CNR, contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi.

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicati le penali previste.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “*Verbale di consegna*”, sottoscritto da un incaricato del CNR, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data del Buono di approvvigionamento (BdA)”, il numero progressivo dell’BdA, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

4.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con il CNR e deve riguardare la totalità dei dispositivi, oggetto del buono di approvvigionamento (BdA), o quanto indicato dal CNR.

All’atto della consegna dei prodotti il CNR verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui il CNR rilevi che la quantità dei dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari. La consegna sarà considerata parziale, con

conseguente applicazione delle penali fino al raggiungimento del quantitativo mancante. Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dal CNR, salvo diverse indicazioni dello stesso.

Nel caso in cui il CNR rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per il CNR, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla dichiarazione di accettazione della fornitura precedentemente disciplinata, e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali previste.

Resta salvo il diritto del CNR, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell'esecuzione, o altro soggetto delegato, emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.3 GARANZIA

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, per ciascun dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità.

5 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito dei buoni di approvvigionamento (BdA), si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave. Per il Fornitore:

- Il *Responsabile della Fornitura*: è l'interfaccia unica verso il CNR e/o la Struttura territoriale destinataria del buono di approvvigionamento (BdA) che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
 - Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
 - Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal CNR o da ogni

Sede, Istituto, Aree beneficiari della fornitura;

- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;
- Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.
- Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione buoni di approvvigionamento (BdA), deve essere reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura.

per il CNR

- Il *Responsabile del Procedimento*: è il responsabile del CNR, relativamente all'esecuzione dell'appalto che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative al contratto;
- Il *Direttore dell'Esecuzione*: persona designata dal CNR, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione dei buoni di approvvigionamento (BdA), il cui nominativo sarà indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di:
 - Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - Verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
 - Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
 - Promuovere l'applicazione delle penali;
 - Porre in essere ogni altra attività connessa con l'esecuzione dei buoni di approvvigionamento (BdA) secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

5.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.2.1 ORDINATIVO DI FORNITURA

I buoni di approvvigionamento (BdA), di fatto, hanno la funzione di *Ordinativi di Fornitura*.

Il BdA costituisce il documento attraverso cui il CNR dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura fra la Protezione Civile e il Fornitore.

Il BdA deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. Riferimenti del Fornitore;
2. Numero e tipologia di mascherine;
3. L'importo totale della fornitura e gli importi parziali per tipologia di dispositivo;
4. Modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.2.

Resta inteso che dalla data di ricezione del BdA da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del presente Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'BdA entro i termini stabiliti dal contratto di appalto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà,

tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'BdA stesso informare per iscritto il CNR, il quale sarà libero da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali

5.3 VINCOLI E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Si intendono **ricompresi nel prezzo** e nelle prestazioni della fornitura le seguenti attività:

- l'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- il trasporto in tutte le sedi CNR o in qualsiasi altra parte del territorio italiano;
- lo sgombero e l'asporto, se necessario dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga nei confronti del CNR ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in particolare:

- (a) a fornire i prodotti secondo **la capacità di consegna indicate in offerta**, fermo restando che qualora il quantitativo indicato nell'Ordinativo non possa essere soddisfatto dal Fornitore perché superiore alla capacità di consegna offerta, il CNR potrà emettere un nuovo Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i soggetti classificatisi successivamente nella graduatoria medesima fino al completo soddisfacimento dei quantitativi richiesti;
- (b) a fornire i prodotti indicati nell'Ordinativo, sempre nei limiti della capacità di consegna offerta, nei tre lassi temporali indicati nel Capitolato Tecnico dalla data buoni di approvvigionamento (BdA).

Ove previsto, i su menzionati obblighi si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto ulteriori prodotti/modelli dello stesso prodotto, rispondenti alle caratteristiche minime del Capitolato, e nel rispetto della graduatoria di merito stilata da Consip come indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad **esclusivo carico del Fornitore**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti del CNR, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura oggetto della procedura di gara;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle sedi destinatarie della fornitura e al CNR, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nei Buoni di approvvigionamento (BdA);
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal CNR;
- f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- g) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto;
- h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- i) espressamente a manlevare e tenere indenne il CNR e le strutture destinatarie della fornitura da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del CNR e delle strutture destinataria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

5.4 PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

Il CNR si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

- (a) In caso di **mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata** come indicato nel presente Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del BdA, **per ogni giorno di ritardo**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (b) In caso di **esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti** entro il termine stabilito nel par.4.2 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale del Buono di Approvvigionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (c) In caso di **mancata sostituzione dei prodotti difettosi/malfunzionanti per i quali non è possibile il ripristino con prodotto identico/a e/o mancato reintegro** in caso di consegna di prodotti in numero inferiore entro i termini previsti nel par. 4.1 del presente Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale del Buono di Approvvigionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (d) In caso di **mancata esecuzione del Buono di approvvigionamento anche nel**

rispetto della capacità di consegna indicata nel par. 4.1, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del BdA, **per ogni giorno di ritardo**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

- (e) In caso di **mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo** entro il termine stabilito dal Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del Buono di Approvvigionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal CNR. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del CNR (anche a seguito di segnalazione della struttura beneficiaria del BdA), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al CNR stesso nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le già menzionate deduzioni non pervengano al CNR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo CNR, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il CNR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi, anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al singolo Buono di Approvvigionamento, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, il CNR ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5.5 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

5.5.1 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

Qualora lo ritengano opportuno, il CNR le Strutture beneficiarie potranno segnalare (ad esempio a tramite e-mail o PEC) al Fornitore, e per conoscenza al CNR, le carenze riscontrate relative ai prodotti/servizi resi.

Nella contestazione del reclamo al Fornitore le Strutture del CNR dovranno indicare almeno i seguenti elementi:

- nome della struttura;
- nominativo del referente e punti di contatto (es: telefono, e-mail);
- tipologia di dispositivo ricevuto data dell'ordine o eventuale data della verifica di conformità;
- oggetto del reclamo (ad esempio: tipologia del difetto riscontrato, altro).

La mancata segnalazione dei dati sopra elencati solleva il Fornitore dall'obbligo di risposta previsto, in quanto non forniti gli elementi minimi necessari per l'analisi del problema segnalato.

La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni solari a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica.

Il Fornitore aggiudicatario, avrà l'obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dalle singole strutture.

Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 (cinque) giorni solari stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni solari previsti, il CNR applicherà le penali di cui al presente capitolato.